



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | GRAVINA | CELESTINA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DI MARIO | ALBERTO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CANDIDO | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2 /2017
depositato il 13/04/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 2 /2017 Sez:23 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO

contro:

AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

[Redacted signature]

proposto dall'appellante:

Pr *[Redacted]* Si *[Redacted]*

difeso da:

[Redacted signature]

Atti impugnati:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169 / 141000 IRPEF-ADD.REG. 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169 / 41000 IRPEF-ADD.REG. 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169 / 41000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169 / 000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169 / 000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169 / 000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169 / 000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169 / IRAP 2005

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 21 /2017

UDIENZA DEL

11/07/2018 ore 15:00

N°

4587/2018

PRONUNCIATA IL:

~~11 luglio 2018~~

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26 ottobre 2018

Il Segretario

Giorgio Parzini
[Handwritten signature]

OGGETTO DELLA DOMANDA

APPELLO di S. / P. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, n. 1/23/2017, pronunciata il 3.10.2016 e depositata in Segreteria il 10.03.2017 che ha dichiarato cessata la materia del contendere avverso l'intimazione di pagamento n. 068 2016 ed ha respinto la domanda risarcitoria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso di primo grado del 16 aprile 2016 il contribuente S. / P. impugna la intimazione di pagamento numero 068 2016. Premette il ricorrente che il 9 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale di Milano con la sentenza numero 38-15 ha accolto parzialmente l'appello incidentale da lui proposto annullando le cartelle meglio indicate in atti. L'11 settembre 2015 il difensore del ricorrente ha notificato a quello di Equitalia una copia della sentenza e una ulteriore copia il ricorrente depositava presso la segreteria della Commissione tributaria regionale al fine di far passare in giudicato la sentenza nel termine breve di 60 giorni. La detta sentenza non veniva impugnata in Cassazione e dunque passava in giudicato. Il 24 novembre 2015 il difensore del ricorrente diffidava Equitalia ad eseguire la sentenza e dunque ad annullare le cartelle esattoriali in parola. In difetto di riscontro, veniva svolta una seconda diffida e il 22 dicembre 2015 il ricorrente si recava presso l'esattore. Il ricorrente si rivolgeva quindi al garante del contribuente e il 17 marzo 2016 questi informava P. che Equitalia sosteneva di avere sospeso ma non annullato le cartelle esattoriali, Veniva svolta una terza diffida il 17 marzo successivo. Il 22 marzo 2016 Equitalia ha notificato la intimazione di pagamento qui impugnata contenente una serie di cartelle tra le quali due delle tre annullate dalla Commissione tributaria regionale con la predetta sentenza. Il ricorrente chiedeva la rateazione delle altre cartelle e svolgeva una quarta diffida in relazione alle tre cartelle già annullate dalla Commissione tributaria regionale, Il 30 marzo 2016 il garante del contribuente invitava Equitalia a cancellare le dette cartelle.

Contro l'intimazione il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso: violazione del giudicato. Ha quindi chiesto l'annullamento della cartella impugnata nonché l'affermazione della responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. del concessionario.

Successivamente l'agente della riscossione ha annullato l'intimazione in autotutela ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La sentenza impugnata ha così disposto: a) deve essere innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere dal momento che è stato disposto l'annullamento dell'atto impugnato; b) quanto alla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, esattamente ha osservato la resistente che, ai sensi dell'articolo 59 d.p.r. 602-73, l'azione di responsabilità nei confronti dell'agente della riscossione è ammissibile a seguito e non prima del compimento dell'azione esecutiva. Nel caso specifico l'intimazione di pagamento ha funzione di rinnovazione di precetto; c) sulla scorta degli elementi valutati pare equo disporre la compensazione delle spese.

Contro la suddetta sentenza propone appello parziale il contribuente per i seguenti motivi: Errata valutazione da parte dei Giudici di prime cure in merito sia alla richiesta di risarcimento ex art.96 c.p. c. che alla condanna al pagamento delle spese di giudizio e distrazione delle spese di giudizio a favore del difensore.

Resiste l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. l. chiedendo: a) carenza di giurisdizione in relazione alla domanda risarcitoria; b) inammissibilità della domanda risarcitoria ex art 96 cpc e 59 dpr 602/73.

All'udienza odierna la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di risarcimento danni per lite temeraria è infondata.

La giurisprudenza (Cass., sez. III, ordinanza n. 16801/2018) ha chiarito che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017).

E' chiaro quindi che la norma invocata è riferita, sia nel caso di risarcimento compensativo (comma 1 e 2) che di danni punitivi (comma 3), all'abuso del processo.

Nel caso in questione, invece, il ricorrente ritiene che l'abuso sia consistito nell'emanazione di un'intimazione di pagamento comprendente cartelle annullate con sentenza passata in giudicato, nonostante la notifica del passaggio in giudicato della sentenza. Il motivo dev'essere quindi respinto.

Il ricorso è invece fondato nella parte in cui impugna la compensazione delle spese di lite.

Infatti ai sensi dell'art. 15 D.lgs. n° 546/92 la Commissione Tributaria può tuttavia dichiarare compensate, in tutto o in parte, le spese di lite soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

Nel caso in questione non sussiste soccombenza reciproca in quanto il giudice ha riconosciuto che le cartelle annullate non potevano formare oggetto dell'intimazione di pagamento, né sussiste soccombenza reciproca con riferimento alla reiezione della domanda di responsabilità aggravata, in quanto relativa alla condotta processuale.

In secondo luogo non sussistono le "gravi ed eccezionali ragioni" che avrebbero giustificato la compensazione.

Deve quindi riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensate le spese, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sezione 22, in parziale riforma della sentenza di I grado, ACCOGLIE parzialmente l'appello e condanna l'ufficio alle spese di lite che liquida complessivamente in euro 3.000,00 oltre oneri accessori da liquidarsi a favore del difensore antistatario.

Così deciso in Milano, li 11/07/2018

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE

